

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 MAGGIO 2010, N. 18753: il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale è configurabile anche nei confronti di chi eserciti un potere di fatto sul bene demaniale per essere subentrato al precedente occupante abusivo.

«...secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, «in tema di demanio, il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale è configurabile anche nei confronti di chi eserciti un potere di fatto sul bene demaniale per essere subentrato al precedente occupante abusivo, in quanto l'acquisizione della disponibilità del bene demaniale già abusivamente occupato da altri protrae l'illecita sottrazione del medesimo all'utilizzazione collettiva, perpetuandone l'occupazione "sine titolo".».

Fattispecie nella quale l'imputato è stato condannato perché, pur senza concorrere nella costruzione della piscina abusiva in area demaniale, subentrando al precedente gestore dell'albergo e nella disponibilità della piscina, ha attraverso di questa continuato l'occupazione della zona demaniale.

Udienza pubblica del 16 marzo 2010

REG. GENERALE n. 29590/2009

18753 / 10

SENTENZA N.

533

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott. Ciro Petti	Presidente
2. Dott. Aldo Fiale	Consigliere
3. Dott. Amedeo Franco (est.)	Consigliere
4. Dott. Silvio Amoresano	Consigliere
5. Dott.ssa Guicla I. Mulliri	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Cardinale Bruno**, nato a Fondi il 29.5.1952;
avverso la sentenza emessa il 29 maggio 2009 dal giudice del tribunale di
Latina, sezione distaccata di Terracina;

udita nella pubblica udienza del **16 marzo 2010** la relazione fatta dal Con-
sigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale dott.
Alfredo Montagna, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della senten-
za impugnata per la modifica del fatto contestato;

Svolgimento del processo

Cardinale Bruno venne tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli
artt. 44, lett. c), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
54 e 1161 cod. nav., per avere realizzato entro una zona di 30 metri dal demanio
marittimo senza permesso di costruire ed autorizzazione regionale, le seguenti
opere: — occupazione di arenile demaniale marittimo mediante installazione di
attrezzatura balneari (lettini ed ombrelloni) ed una pedana in legno di circa 39
mq. su cui insisteva un chiosco; — realizzazione di una piscina in muratura con
relativi camminamenti realizzati in parte su area demaniale marittima (accertato
il 24.8.2004).

Il giudice del tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, con la
sentenza in epigrafe dichiarò non doversi procedere per i reati di cui agli artt.
44, lett. c), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e
54 e 1161 cod. nav. (limitatamente alla occupazione della spiaggia con strutture
balneari) perché estinti per prescrizione, mentre dichiarò l'imputato colpevole
del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. limitatamente alla occupazione del-
lo spazio demaniale tramite piscina, condannandolo alla pena dell'ammenda ri-
tenuta di giustizia.

L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione dell'art. 464 cod. proc. pen. Nella sentenza si dice che gli im-





putati erano stati tratti a giudizio con citazione diretta del PM mentre in realtà il giudizio è sorto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. Vi è quindi mancanza o erronea motivazione sulla ricostruzione dei fatti.

Vi è inoltre violazione dell'art. 464 cod. proc. pen. innanzitutto perché il giudice non ha revocato il decreto penale. Inoltre, gli imputati erano due e stante la inscindibilità delle loro posizioni, avendo assolto uno doveva assolvere anche l'altro.

2) violazione degli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen. perché con il capo di imputazione gli era stato contestato di avere realizzato una piscina in parte su suolo demaniale, mentre nel corso del giudizio è stato accertato che la piscina esisteva da oltre 35 anni; che egli aveva preso in affitto l'attività nel 2002, e che i fatti erano avvenuti in Sperlonga e non in Terracina. Quindi il fatto emerso in dibattimento era diverso rispetto a quello contestato. Tanto che è stato condannato per avere occupato il demanio marittimo subentrando nella disponibilità della piscina.

3) violazione dell'art. 1161 cod. nav. e dell'art. 157 cod. pen. Deduce mancata valutazione delle prove e dello elemento psicologico. Risulta infatti che la piscina ricade in una particella che nell'atto di conferimento aziendale del 1978 risulta di proprietà privata. Si tratta allora non di occupazione di area demaniale marittima ma di realizzazione di opere entro 30 metri dal demanio. Ciò comporta che anche per questo reato si era verificata la prescrizione, essendovi comunque il dubbio che effettivamente l'opera negli anni precedenti ricadesse nella proprietà privata. Il fatto che poi la spiaggia si sia ritirata con avanzamento della duna nell'entroterra non può comportare la configurabilità di un reato nei confronti del ricorrente. Il giudice ha ommesso di verificare queste eccezioni e si è limitato a valutare gli accertamenti del 2004 senza considerare la documentazione prodotta dalla difesa.

4) violazione di legge (artt. 2 e 40 cod. pen.) perché risulta che fino alla fine degli anni 70 la piscina insisteva su proprietà privata. Il fatto che successivamente il confine demaniale sia mutato non può essere addebitato alla condotta dell'imputato. La sentenza impugnata sembra affermare un principio contrario ed attribuire il reato anche a chi al momento della realizzazione dell'opera aveva agito legittimamente.

Motivi della decisione

Il primo motivo è manifestamente infondato. L'eventuale errore contenuto nella sentenza impugnata sul modo di instaurazione del giudizio è del tutto irrilevante e non può in alcun modo incidere sulla validità della sentenza stessa.

E' irrilevante anche la mancata dichiarazione di revoca espressa del decreto penale di condanna. E difatti *«la revoca del decreto penale di condanna, ex art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è un antecedente immancabile del giudizio di opposizione che si verifica per il solo fatto della sua celebrazione, ope legis e non ope iudicis»* (Sez. V, 27.9.2005, n. 38966, Pipia, m. 235552). Inoltre: *«la mancata revoca espressa del decreto penale prima di procedere al giudizio conseguente all'opposizione non è causa di nullità del procedimento, in quanto la revoca è un antecedente immancabile del giudizio stesso, che si verifica per*

il solo fatto della celebrazione di esso, "ope legis" non "ope iudicis". Inoltre, per la violazione del comma 3 dell'art.464 cod.proc.pen., non è prevista alcuna specifica sanzione processuale, sicché, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'art.177 stesso codice, e poiché non è ravvisabile alcuna delle cause generali di nullità stabilite dal successivo art. 178, la mancata revoca non produce alcuna nullità» (Sez. III, 7.5.1997, n. 7140, Bortolotti, m. 208958).

Le posizioni dei due imputati non erano affatto inscindibili, in quanto il giudice del merito ha accertato in fatto che il Rasile non aveva più la disponibilità dell'area a decorrere dal 31.10.2002, mentre da questa data in poi la disponibilità era stata solo della società amministrata dal Cardinale. L'assoluzione del Rasile, dunque, non comportava necessariamente anche l'assoluzione del Cardinale. Quest'ultimo poi non ha interesse a dedurre che sarebbe erronea l'assoluzione del Rasile.

Il secondo motivo è infondato. La data di costruzione della piscina è irrilevante perché l'imputato è stato condannato non per la sua costruzione ma per avere, mediante l'utilizzazione della stessa e la sua mancata rimozione, continuato nella occupazione abusiva del suolo demaniale.

La precisa indicazione del comune in cui si trovava l'immobile è irrilevante perché non vi sono mai stati dubbi di quale piscina e di quale azienda alberghiera si trattasse.

La circostanza che il capo di imputazione parli di «realizzazione di una piscina in muratura» mentre poi l'imputato è stato condannato per avere continuato, subentrando alla precedente gestione dell'albergo, nella abusiva occupazione del demanio marittimo, non comporta nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra accusa e condanna. Questa circostanza, invero, non ha comportato alcuna limitazione nell'esercizio del diritto di difesa, in quanto è stata la stessa difesa a dedurre nel processo il fatto che la soc. Tetur aveva preso in affitto dalla soc. Nuova Playa l'azienda alberghiera in questione in data 31.10.2002 e che quindi il Cardinale aveva avuto la disponibilità della piscina da tale data e non aveva concorso nella sua realizzazione.

D'altra parte, con il capo di imputazione è stato contestato il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. sicché era evidente che la contestazione riguardava (non solo per le attrezzature balneari e la pedana ma anche per la piscina) anche l'occupazione della zona demaniale.

Il terzo ed il quarto motivo sono anch'essi infondati.

Non vi è dubbio, innanzitutto, che il giudice del merito abbia ritenuto — conformemente del resto alla espressa contestazione del reato di cui all'art. 54 cod. nav. e non di quello di cui all'art. 55 — che la piscina insisteva (anche se non per intero) nella zona demaniale marittima, e non solo nella fascia di trenta metri dal confine della zona demaniale. Il giudice infatti ha parlato appunto del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. nonché del fatto che l'appartenenza al demanio marittimo dell'area si evinceva anche dalle caratteristiche dell'area stessa, ed in particolare dal fatto che il muro si trovava a pochi metri dal mare. Si tratta di un accertamento di fatto, supportato da adeguata motivazione, che non può perciò essere censurato in questa sede.



Non si ravvisano errori o vizi di motivazione nel fatto che l'imputato sia stato condannato perché, pur senza concorrere nella sua costruzione, subentrando al precedente gestore dell'albergo e nella disponibilità della piscina, aveva attraverso di questa continuato l'occupazione della zona demaniale. E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, «*in tema di demanio, il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale è configurabile anche nei confronti di chi eserciti un potere di fatto sul bene demaniale per essere subentrato al precedente occupante abusivo, in quanto l'acquisizione della disponibilità del bene demaniale già abusivamente occupato da altri protrae l'illecita sottrazione del medesimo all'utilizzazione collettiva, perpetuandone l'occupazione "sine titulo". (Fattispecie nella quale è stata ritenuta corretta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, subentrante nelle funzioni di legale rappresentanza al precedente amministratore, titolare della s.r.l. cui era riferibile l'occupazione abusiva dell'area demaniale marittima)*» (Sez. III, 5.2.2008, n. 12149, Campo, m. 239348).

Il giudice del merito ha anche accertato, con congrua ed adeguata motivazione, la sussistenza dello elemento psicologico della colpa, sia in considerazione del fatto che non vi era alcuna prova dell'esistenza di un elemento positivo estraneo all'agente che l'avesse indotto a ritenere la liceità del comportamento o della circostanza che l'imputato avesse fatto tutto quanto poteva per non violare la norma, sia in considerazione del fatto che la natura demaniale del bene era rimasta palese quando il muro si era venuto a trovare a pochi metri dal mare.

Il reato di cui all'art. 54 cod. nav. (a differenza di quello di cui all'art. 55) ha natura permanente sicché la prescrizione incomincia a decorrere dalla data della sentenza di condanna in primo grado (nella specie, 29.5.2009).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

L'estensore



Il Presidente

